



Comune di Modena

Regolamento Istituti di Partecipazione

**Istanze e petizioni
Delibere iniziativa popolare
Consultazione popolare
Istruttoria pubblica**

Approvato con Delibera del Consiglio comunale
atto numero 17, anno 2018
seduta del 15/03/2018

2018

1 ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - REGOLAMENTO

Titolo primo: Istanze, petizioni e delibere di iniziativa popolare

Art. 1: Proposte di iniziativa popolare

1. Il presente titolo disciplina le modalità di esercizio del diritto di iniziativa popolare previsto dal Titolo II, articolo 11 dello Statuto comunale.
2. Il diritto di iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di proposte di
 - a) istanze e petizioni rivolte al Consiglio o alla Giunta per le rispettive competenze;
 - b) deliberazioni di competenza del Consiglio comunale.
3. Le proposte di deliberazione non possono essere in contrasto con la Costituzione, la Legge o lo Statuto comunale.

Art. 2: Titolari del diritto di iniziativa popolare

1. Il diritto di iniziativa popolare è riconosciuto ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto comunale ai residenti del Comune di Modena che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età ;

Art. 3: Istanze e petizioni

1. L'istanza di cui all'articolo 11 dello Statuto comunale consiste in una richiesta generica, espressa in forma scritta, a provvedere su un oggetto determinato.
2. La petizione di cui all'articolo 11 dello Statuto comunale consiste in una richiesta generica, espressa in forma scritta e sottoscritta da minimo 30 (trenta) residenti, a provvedere su un oggetto determinato.
3. Le istanze e le petizioni devono essere presentate al Sindaco/a e al Presidente del Consiglio in forma scritta e devono essere sottoscritte con l'indicazione del nome, cognome, indirizzo di tutti i proponenti, indicando con chiarezza la/le persone a cui deve essere fornita la risposta.
4. Il/la Responsabile dell'attuazione degli istituti di partecipazione, sentito il parere del Segretario Generale, individua l'organo competente a pronunciarsi, ne informa il/i proponenti, il Sindaco e il Presidente del Consiglio. Quest'ultimo ne dà comunicazione alla Conferenza dei capigruppo.
5. Quando le petizioni sono di competenza della Giunta i firmatari hanno diritto ad un confronto diretto con gli Assessori competenti. Quando le petizioni sono di competenza del Consiglio i firmatari hanno diritto di esporre le loro ragioni alla Commissione consiliare di riferimento, con la presenza degli Assessori competenti.
6. Nel caso sia competente la Giunta comunale risponde il/la Sindaco/a o l'Assessore/a delegato; nel caso sia competente il Consiglio, risponde il Presidente del Consiglio, comunicando il parere della commissione consiliare competente, che si pronuncia a maggioranza dei presenti. A tal fine la Commissione può acquisire il parere preventivo della Giunta.
7. La risposta sia per le istanze sia per le petizioni deve pervenire agli interessati entro 90 (novanta) giorni dalla loro presentazione.

8. Quando l'istanza o la petizione sono accolte la Giunta adotta o propone al Consiglio gli atti necessari per soddisfare le esigenze prospettate.

9. Le istanze e le petizioni con le rispettive risposte sono conservate presso il/la Responsabile dell'attuazione degli istituti di partecipazione

Art. 4: Presentazione della proposta di deliberazione d'iniziativa popolare

1. La proposta di deliberazione di iniziativa popolare deve essere redatta con indicazione dell'oggetto, della motivazione, delle modalità di finanziamento ove la proposta comporti maggiori spese o minori entrate, dei riferimenti normativi pertinenti e riportare, per punti sintetici, il dispositivo.

2. I proponenti hanno diritto di ottenere dagli Uffici comunali tutti i dati e le informazioni disponibili e necessarie per la formulazione delle proposte di deliberazione facendo riferimento al Responsabile dell'attuazione degli istituti di partecipazione.

3. La proposta di deliberazione deve essere sottoscritta da almeno 300 (trecento) proponenti, con firma autenticata a sensi di legge (art.14 legge n.53 del 21/03/1990 e successive modificazioni) e deve essere presentata al/alla Sindaco/a che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale.

4. Sono condizioni di ammissibilità della proposta: la forma scritta; l'oggetto determinato e di competenza comunale; la redazione in articoli se ha come oggetto una disciplina regolamentare; la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento proposto o richiesto all'Amministrazione Comunale comporta nella fase iniziale e a regime.

5. Sull'esistenza delle condizioni di ammissibilità decidono congiuntamente il Segretario Generale e il/la Responsabile del procedimento, che coincide con il/la Responsabile dell'attuazione degli istituti di partecipazione ai sensi del regolamento di organizzazione, entro trenta (30) giorni dall'acquisizione della proposta.

6. I proponenti possono richiedere al/alla Responsabile dell'attuazione degli istituti di partecipazione di avvalersi della collaborazione dei Settori competenti ad esprimere i pareri di legge ed accedere alle informazioni sull'andamento della gestione finanziaria e per la giustificazione delle eventuali spese. Il/la responsabile del procedimento in seguito alla presentazione della proposta corredata dalle firme, comunica i nominativi dei referenti a cui sarà possibile rivolgersi per le informazioni disponibili e necessarie.

7. Qualora dai riscontri effettuati venga accertata la non ammissibilità della proposta di deliberazione, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, i proponenti possono apportare alla proposta di deliberazione – per una sola volta - le modifiche necessarie a conseguire la prosecuzione del procedimento. Decorso tale ultimo termine senza che le modifiche e/o integrazioni siano state presentate, il Sindaco comunica ai soggetti interessati l'improcedibilità della proposta di deliberazione.

8. Nel caso di esito positivo del parere espresso dal Segretario Generale e dal/dalla Responsabile dell'attuazione degli istituti di partecipazione sulla verifica di ammissibilità, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni, verranno espressi i pareri di cui all'art 49 T.U. 267/2000 e il parere obbligatorio della Giunta.

9. Nel caso di contestuale presentazione di più proposte di deliberazione d'iniziativa popolare, il termine entro cui effettuare la verifica di fattibilità tecnica e contabile ed acquisire il parere della Giunta si intende incrementato di 15 (quindici) giorni per ognuna delle proposte presentate.

10. Il/la Presidente del Consiglio comunale comunica ai proponenti la data della seduta della Commissione consiliare competente entro 30 (trenta) giorni dai pareri di cui all'art. 49 T.U. 267/2000.

11. Entro 30 giorni dalla seduta della Commissione la proposta è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale, che si pronuncia entro 30 giorni.

12. Il/la Sindaco/a comunica ai proponenti la deliberazione con la quale il Consiglio comunale si è pronunciato, assicurando adeguate forme di pubblicità. Nella deliberazione saranno adeguatamente motivate le ragioni di accoglimento o rigetto. Quando la proposta è accolta, la delibera dovrà indicare gli effetti finanziari conseguenti la sua approvazione.

Titolo Secondo: Consultazione popolare

Art. 5: Consultazione popolare

1. Il presente articolo disciplina e garantisce forme di consultazione attivate nei confronti di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali o dei residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato degli argomenti oggetto della consultazione, con la finalità di raccogliere la pluralità delle opinioni e sottoporle al dibattito del consiglio comunale .

2, La consultazione riguarda provvedimenti amministrativi di carattere generale, su materie di esclusiva competenza locale e non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

3. La consultazione può avvenire tramite assemblea, questionari, mezzi informatici o telematici, sondaggi di opinione. Le forme, le modalità e i tempi della consultazione devono essere ampiamente pubblicizzati con tutti i mezzi di comunicazione a disposizione dell'amministrazione, ai soggetti interessati con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto all'avvio della consultazione stessa.

4. La consultazione è promossa dalla Giunta comunale, che ne informa il Consiglio, o dal Consiglio comunale con votazione a maggioranza assoluta a seguito della richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. Viene indetta dal/dalla Sindaco/a.

5. L'organo comunale che promuove la consultazione determina l'oggetto, i destinatari, le modalità di svolgimento e la durata. Non può essere promossa consultazione nei seguenti casi:

- quando riguardi materia non rientrante nelle attribuzioni del Comune;
- quando sia in contrasto con la Costituzione, con le disposizioni di Legge o con lo Statuto;

6. Le consultazioni aventi ad oggetto iniziative, attività o provvedimenti che comportano, anche indirettamente, nuove spese o minori entrate devono rendere esplicito il costo presunto, sia in sede di proposta della consultazione, sia nella formulazione del quesito sottoposto alla valutazione popolare, e indicare le modalità per la relativa copertura. A tal fine, il dirigente responsabile competente presta la propria collaborazione agli organi proponenti e fornisce loro le informazioni disponibili e necessarie.

7. Il/la Responsabile dell'attuazione degli istituti di partecipazione ha il compito di seguire l'intera procedura, curare la tutela della riservatezza e garantire la non identificazione dei cittadini consultati attraverso i questionari e sondaggi d'opinione e trasmettere le risultanze della consultazione al Sindaco.

8. Il Consiglio Comunale esamina le risultanze della consultazione popolare entro 30 (trenta) giorni dalla loro formale acquisizione. Quando ricorrano particolari ragioni di urgenza o di tutela della funzionalità dei lavori del Consiglio, è ammesso un solo rinvio non superiore a 30 (trenta) giorni, trascorsi i quali l'oggetto è iscritto di diritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.

9. L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali della Giunta e del Consiglio comunale.

Art. 6 Consultazione mediante assemblea pubblica

1. L'assemblea, prevista nell'ambito della consultazione popolare di cui all'articolo precedente, è indetta dal/dalla Sindaco/a su proposta della Giunta o del Consiglio comunale. Sono escluse dalla disciplina prevista nel presente articolo le assemblee di confronto con la cittadinanza promosse dal Sindaco o da singoli Assessori su materie di propria competenza.

2. Il Sindaco indica l'argomento, la data ed il luogo nel quale si terrà l'assemblea, dandone tempestivo avviso mediante idonei mezzi di comunicazione.

3. Alle assemblee il Sindaco invita i Presidenti delle Commissioni consiliari competenti per materia, gli Assessori competenti, i Dirigenti del Settore o dei Settori interessati ed eventualmente altri soggetti.

4. Il Sindaco presiede le assemblee pubbliche. La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini ai quali è assicurata piena libertà d'espressione, d'intervento e di proposta .

5. Il Sindaco cura l'iscrizione dell'argomento, ove necessario completo dell'istruttoria, all'ordine del giorno della prima adunanza della Giunta comunale per le valutazioni e le eventuali decisioni conseguenti.

6. Le risultanze dell'assemblea sono trattate secondo quanto previsto dall'art.5 del presente regolamento.

Art. 7 – Consultazioni mediante questionari, sondaggi di opinione, mezzi informatici e telematici

1. La Giunta o il Consiglio comunale possono effettuare la consultazione della popolazione o di parte di essa a mezzo di questionari, sondaggi di opinione, mezzi informatici e telematici sulla base di quanto disposto dall'art 5 del presente regolamento .

2. Le linee generali della consultazione, la metodologia e l'ambito della stessa sono approvati dalla Giunta o dal Consiglio Comunale contestualmente al relativo piano finanziario ed alla attestazione di copertura della spesa emessa dal responsabile del servizio competente.

3 La consultazione, sulla base della specifica finalità che persegue; può essere svolta nei confronti:

- a) di tutta la cittadinanza o di particolari fasce di essa, individuabile in base a: classe di età, sesso, attività svolta o condizione lavorativa, ambito territoriale nel quale risiedono,
- b) di un campione limitato ad una aliquota percentuale, stabilita dalla Giunta o dal Consiglio Comunale, di tutti gli elettori oppure dei cittadini compresi in una delle fasce di cui al punto precedente, individuato mediante sorteggio effettuato negli schedari, liste, archivi informatici di cui il Comune dispone od ai quali può accedere in conformità delle vigenti disposizioni.

4. Il/la Sindaco/a costituisce un Gruppo di Progetto preposto ad organizzare la consultazione popolare indetta con la deliberazione di Giunta Comunale o di Consiglio Comunale. Il Gruppo di progetto esercitando le funzioni di cui al presente articolo, assicura che tutte le operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione dei cittadini e la obiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione.

5. Il Gruppo di Progetto è coordinato dal/dalla Dirigente competente per la materia trattata e vi possono far parte anche esperti in tecniche e metodologie della ricerca, esterni all'Amministrazione Comunale.

6. Il Gruppo di Progetto, secondo gli indirizzi espressi dalla Giunta comunale o dal Consiglio comunale:

- a) procede alla precisa individuazione delle eventuali fasce di cittadini da consultare o dalle quali estrarre il campione;
- b) approva il testo definitivo delle domande da sottoporre a consultazione che deve essere chiaro e semplice;
- c) provvede alla stampa del questionario e/o alla predisposizione della piattaforma informatica e/o telematica e/o telefonica sulla base della tipologia di consultazione promossa
- d) si attiva per garantire l'informazione ai cittadini coinvolti nella consultazione, alla distribuzione e/o invio del questionario e alla successiva raccolta dei dati, avvalendosi di norma del personale comunale;
- e) provvede altresì all'analisi ed alla classificazione delle risultanze ed alla verifica degli eventuali scostamenti ottenuti.

7. Il Gruppo di Progetto provvede ad inoltrare al Sindaco la documentazione relativa ai risultati della consultazione, unitamente ad una propria relazione sulla procedura seguita e sui costi sostenuti.

8. I risultati del sondaggio di opinione sono trattati secondo quanto previsto dall'art.5 del presente regolamento.

Titolo terzo: Istruttoria pubblica

Art. 8 - Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica.

2. Sull'indizione dell'istruttoria decide il Consiglio Comunale a maggioranza dei componenti su richiesta della Giunta o di un quinto dei consiglieri o di almeno tre capigruppo del Consiglio.

L'istruttoria può essere altresì richiesta da almeno 1000 (mille) residenti.

3. In caso di richiesta di almeno 1000 (mille) residenti, la raccolta delle firme è effettuata su fogli vidimati dal Responsabile dell'attuazione degli istituti di partecipazione, sui quali è indicato il procedimento amministrativo per cui viene richiesta l'istruttoria pubblica.

4. I residenti appongono la propria firma nei fogli, scrivendo chiaramente nome e cognome, luogo e data di nascita e di residenza, in presenza di un soggetto autenticatore che procede all'identificazione dei sottoscrittori.

5. Verificata la regolarità delle firme presentate, il/la Responsabile dell'attuazione degli istituti di partecipazione trasmette al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco il fascicolo con la richiesta di istruttoria pubblica per la decisione da parte del Consiglio.

6. Le richieste, in ogni caso, vengono esaminate nella Conferenza dei capigruppo e iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale non oltre la seconda seduta utile.

7. Dopo l'esecutività della deliberazione consiliare di ammissione dell'istruttoria pubblica, l'Amministrazione con idonei mezzi dà avviso alla cittadinanza dell'istruttoria medesima, convocata a cura del Sindaco, indicando la data e il luogo della seduta, da tenersi entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso stesso.

8. Le sedute relative all'istruttoria pubblica sono convocate dal Sindaco o suo delegato, che svolge funzioni di presidenza. Possono essere invitati oltre alla Giunta e ai gruppi consiliari, i Quartieri, le associazioni, i comitati e i gruppi di cittadini portatori di un interesse non individuale. Delle sedute relative all'istruttoria vengono redatti verbali, sottoscritti dal Segretario generale o suo delegato.

9. Ciascuno dei soggetti invitati a partecipare all'istruttoria pubblica deve, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della convocazione, comunicare al Sindaco il nominativo corredato dal curriculum di un esperto di riconosciuta competenza .

10. Gli interventi dei soggetti di cui al comma precedente avvengono tramite una sintetica illustrazione tecnica da parte dell'esperto incaricato

11. Conclusi gli interventi di cui al comma precedente, i presenti possono interrogare gli esperti, secondo tempi e modalità fissati dal Sindaco, in relazione al numero dei presenti e alla quantità e complessità delle domande.

12. I presenti possono presentare relazioni scritte che vengono acquisite agli atti del procedimento.

13. A conclusione della seduta, il Sindaco dichiara chiusa la fase dell'istruttoria pubblica e ne trasmette i risultati, unitamente al parere della Giunta, al Consiglio comunale, che acquisisce questi documenti come base del dibattito relativo all'oggetto dell'istruttoria pubblica.

Titolo quarto - Disposizioni finali

Art. 9 - richiamo alle norme vigenti

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si richiamano le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti.